

Cliniche giuridiche, laboratori e mediazione: verso una nuova epistemologia giuridica

Paola Lucarelli *

Sommario: 1. Premessa. – 2. Uno spunto di riflessione tratto dall’esperienza del giurista dell’impresa. – 3. Il giurista della complessità e il paradigma della giustizia consensuale. – 4. Apprendimento esperienziale, una clinica giuridica per la giustizia. – 5. Apprendere dalla mediazione. – Bibliografia.

1. Premessa

Molte sono le ragioni che impongono un profondo ripensamento dei modelli formativi nelle scuole di giurisprudenza. Si è soliti osservare che l’impostazione teorico-dogmatica degli studi giuridici, seppur indispensabile per acquisire un solido impianto concettuale, si rivela incompleta dal punto di vista delle necessarie competenze nell’applicazione pratica ai casi della vita professionale. Non solo, considerando l’evoluzione della società, sotto profili diversi, fra i quali viene assegnato un particolare rilievo a quello tecnologico, si registra un disallineamento fra la formazione tradizionale e le trasformazioni in atto. Le stesse professioni giuridiche sono oggetto di profonde alterazioni pur continuando i giovani giuristi a ricevere una formazione in molti casi corrispondente all’offerta del primo e del secondo decennio di questo secolo. Tutte considerazione meritevoli di attenzione, certamente, ma forse ciò che più colpisce nell’ambito di una riflessione critica, è l’evoluzione dei sistemi sociali, economici, politici, tecnologici, che risultano sempre più interconnessi

* Queste brevi riflessioni sono destinate anche alla pubblicazione degli atti del Convegno “*Metodi innovativi della didattica nei corsi di Giurisprudenza: un dialogo interdisciplinare*”, che si è tenuto il 16 dicembre 2024, nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre.

e insieme dinamici, cosicché il giurista, tradizionalmente concepito come interprete della norma contenuta nelle leggi, in possesso di strumenti ermeneutici astratti e robusti, oggi si trova ad operare in situazioni incerte, non lineari, nelle quali le cause e gli effetti spesso non sono prevedibili, a gestire problemi con più facce e dimensioni, che richiedono approcci metodologicamente diversi, sicuramente nuovi rispetto a quelli tradizionali.

Anche il giurista deve gestire la complessità.

2. Uno spunto di riflessione tratto dall'esperienza del giurista dell'impresa

Immaginiamo l'avvocato dell'impresa che utilizzi nel suo laboratorio la più elevata capacità di interpretare il dettaglio della norma del codice o della legge speciale, del diritto europeo; impegnato, fra gli altri casi, nella elaborazione di un parere perfetto dal punto di vista argomentativo, informato adeguatamente sulla dottrina e giurisprudenza in materia, l'avvocato intraprende, a favore della società sua cliente, la via giudiziaria con un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico, per danni presuntivamente cagionati nell'esercizio dell'impresa. Un classico, si direbbe, nell'approccio giurisdizionalistico, ma questo, come noto, non è affatto lineare perché impone di considerare cause multiple, effetti collaterali, responsabilità plurime, gruppi di persone coinvolte. Non si tratta solo di identificare il danno subito dalla società e di accertare la condotta dell'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni; l'avvocato è tenuto a considerare la sindacabilità nel merito dell'azione amministrativa; come le decisioni dell'amministratore abbiano influenzato l'impresa, i soci, i terzi; a non trascurare la lettura dei bilanci, delle scelte aziendali e delle conseguenze economiche per la società e i soci, per i lavoratori; anticipare possibili difese dell'amministratore e scenari di contenzioso complessi. Oggi, quel giurista non può limitarsi a conoscere e sapere interpretare la legge, ma deve sapere agire in un sistema di relazioni, responsabilità e conseguenze multiple derivanti da ogni scelta che va compiendo.

Qui l'esempio diviene ancora più calzante: l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore potrebbe, a causa di effetti a cascata nella gestione del personale, rallentare la gestione efficiente dell'impresa proprio in un momento in cui è necessario invece incrementarne la produttività perché è cambiata repentinamente la tecnologia; non solo, sono in corso le procedure per l'assunzione di personale specializzato del quale solo l'amministratore è in grado di valutare il

livello di competenza qualificata; un'azione giudiziaria potrebbe rendere vulnerabile la stessa società nei confronti delle banche che hanno concesso l'affidamento anche confidando nelle capacità dell'amministratore. Ma soprattutto: la società ha adottato assetti amministrativi contabili organizzativi adeguati a scopo di prevenire una possibile crisi? L'avvocato ha previsto che l'azione giudiziaria distrugge il rapporto con l'amministratore, fra l'altro avviando un processo che richiede costi non solo economici?

Si tratta di una professione che richiede un'attenzione multidisciplinare, dunque, la consapevolezza dei possibili prevedibili stati futuri, la capacità di indagare gli interessi. Eppure, l'esempio presenta solo la complicatezza del contesto in cui l'avvocato opera. Oggi, l'avvocato deve rendere consapevole la società cliente che anche le situazioni più difficili possono essere affrontate sul piano della relazione, del confronto diretto fra i confliggenti, con l'ausilio di professionisti facilitatori, evitando le conseguenze di un giudizio che non interviene nei tempi attesi, che può provocare costi di varia natura, che innesca crisi interne ed esterne, che grava sul funzionamento della giurisdizione contribuendo, almeno in parte, a renderla gravemente insostenibile; che le interconnessioni fra società, mercato, giustizia sono tali per le quali ogni abuso del processo – ovvero ogni azione giudiziale esperita in mancanza di un previo serio e impegnato tentativo di gestione consensuale della lite dinnanzi al mediatore – comporta conseguenze negative per tutti coloro che non possono fare a meno della tutela giudiziaria, ma non ricevono giustizia in un tempo sufficientemente celere a causa di una giurisdizione divenuta, appunto, troppo lenta.

3. Il giurista della complessità e il paradigma della giustizia consensuale

La figura del giurista, tradizionalmente identificata con il ruolo di interprete e applicatore della norma, è oggi chiamata a ridefinire i propri confini operativi e la propria identità culturale¹. In un'epoca segnata dalla complessità

¹ È d'uopo ricordare le parole sempre attuali di F. Viola, *Nuovi percorsi dell'identità del giurista*, in B. Montanari (a cura di), *Filosofia del diritto: identità scientifica e didattica, oggi*, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 119-131, "Il nodo centrale, infatti, non risiede tanto (o soltanto) nei piani di studio, cioè nella successione delle varie discipline, ma piuttosto nel modo d'intenderle e d'insegnarle. I metodi d'indagine delle discipline giuridiche tradizionali sono rimessi in questione. Il giurista, che pure ha sempre avuto nel suo DNA un segmento di

– intesa come intreccio di connessioni naturali, ambientali, sociali, economiche, tecnologiche e istituzionali – il diritto non può più essere pensato come un sistema chiuso, autosufficiente e neutro². Di conseguenza, il giurista non può sottrarsi a una riflessione sul proprio ruolo, intesa non tanto come mera adesione a codici deontologici statici, ma come assunzione di responsabilità verso la società, l’ambiente e le generazioni future, poiché la sostenibilità oggi non è un motto, non una moda intellettuale, è un principio guida di ogni azione, individuale e collettiva, che riguarda, pertanto anche il giurista in ogni sua accezione professionale³.

Originariamente concepito come un professionista tecnico, chiamato a garantire l’applicazione della legge con rigore e obiettività, il giurista oggi non sfugge ad un orientamento di valore nella realtà in continua trasformazione, segnata da disuguaglianze crescenti e da conflitti di plurima natura. È chiamato a comprendere fenomeni che superano il mero dato normativo, a dialogare con altri saperi e a costruire risposte che tengano conto dell’interdipendenza tra diritto, etica ed economia⁴. Perché anche il giurista è attore della trasformazione sociale.

La pratica del giurista non può che divenire tendenzialmente preventiva della conflittualità e soprattutto proattiva, in grado di affrontare problemi complessi e multidimensionali.

tradizionalismo, è chiamato ancora una volta a ricostruire o a ritrovare la propria identità nella società contemporanea. Il tema dell’identità del giurista precede quello della sua formazione. Non si può organizzare un’attività formativa se non si sa quale obiettivo si vuole raggiungere”.

² Sul tema della complessità dell’epoca attuale, M. Ceruti, *Il tempo della complessità*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018.

³ Qui è possibile solo un richiamo alla Collana diretta Vincenzo Cerulli Irelli e da Vincenzo Roselli, che raccoglie numerose pubblicazioni testimonianza del processo di cambiamento culturale dell’epistemologia giuridica. In particolare, fra gli altri, O. Roselli, *Riflessioni sulle trasformazioni della dimensione giuridica*, Edizione Scientifiche Italiane, Napoli, 2012.

⁴ E. Morin, *La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1999. Ma v. anche T. GRECO, *L’orizzonte del giurista tra autonomia ed eteronomia*, cit., p., secondo il quale occorre “lavorare affinché la frammentazione e l’isolamento siano superati, in vista della formazione del ‘giurista’ (al singolare), appunto, lasciandosi alle spalle la chiusura con la quale siamo abituati a formare dei giuristi (al plurale) che hanno spesso difficoltà persino a parlarsi tra loro. A un giurista che deve muoversi su un piano complesso e interconnesso come quello del diritto globale servono invece occhiali che gli permettano di leggere nelle maglie, fitte di molte linee, che compongono quel piano: geopolitica, economica, culturale, antropologica”.

Non si tratta di una mera scelta dell'individuo giurista, almeno non è più solo questo: se c'è una parte intrinseca all'identità del giurista alla quale oggi non si può rinunciare a pena di veder frantumato e dissolto il senso stesso della sua funzione, è proprio la responsabilità etica e sociale che accompagna l'esercizio del sapere giuridico. Il diritto, inteso come strumento regolativo e ordinatore della convivenza civile, non può essere disgiunto da una visione valoriale che tenga conto della giustizia, della dignità umana e della sostenibilità delle scelte collettive⁵.

In questo senso, la figura del giurista è oggi chiamata a ripensarsi radicalmente: non più solo come interprete di testi normativi, ma come costruttore di senso all'interno di società plurali, complesse e attraversate da profonde trasformazioni. L'assenza di questa consapevolezza non è affatto neutra: genera un diritto cieco alla complessità, incapace di offrire risposte adeguate alle domande di giustizia. Rinunciare significherebbe tradire la missione civica del diritto, svuotare il ruolo del giurista della sua carica trasformativa e lasciare il campo alla tecnocrazia, alla pura logica dell'efficienza e del maggior profitto, all'*escalation* di conflitti, alle diseguaglianze. Al contrario, recuperare la dimensione etica e costruttiva del giurista significa riaffermare il diritto come spazio di elaborazione collettiva del futuro, come linguaggio comune per affrontare l'incertezza, e come presidio contro ogni forma di dominio dissimulato dietro il formalismo.

È l'unica speranza di sviluppo sostenibile, questa, che possiamo offrire ai giovani, cominciando a insegnare e praticare oggi il diritto come strumento critico e progettuale, capace di accompagnare i processi di cambiamento, orientare le scelte collettive verso modelli equi e solidali, contribuire a realizzare una convivenza di qualità⁶. Ciascuno di noi è parte della trasformazione sociale e ambientale, ciascun giurista può essere protagonista del cambiamento.

⁵ Sovviene il pensiero dei Maestri, fra i quali spicca il ricordo di Paolo Grossi, che nei suoi numerosi scritti non mancava mai di osservare che il diritto non è un prodotto legislatore, ma è una realtà storica, culturale e sociale e che il compito del giurista è anche quello di recuperare la consapevolezza del diritto come fenomeno vitale e dinamico.

⁶ T. Greco, *L'orizzonte del giurista tra autonomia ed eteronomia*, cit., p. 7, "quanto più il sistema giuridico si autonomizza dal sistema sociale complessivo, tanto più il giurista arretra in una posizione 'servente' rispetto ad esso. Prova ne è, da un lato, il dogma della completezza dell'ordinamento giuridico, con i suoi postulati dello 'spazio giuridico vuoto' e della 'norma generale esclusiva'; dall'altro lato, il fatto che i processi di formazione del giurista discendano da un ideale della scienza giuridica in base al quale questa non ha altro compito che quello di «insegnare il Codice»".

Tornando al caso esemplare, dunque, prima ancora che la relazione si irrigidisca e divenga vera e propria battaglia fra le parti, l'avvocato può sviluppare e supportare la capacità di prevenzione e di gestione della crisi di cooperazione⁷. Ciò può apparire scontato, ma ad una più attenta riflessione non lo è affatto, soprattutto dal punto di vista del giurista. Egli si è sempre concepito come il professionista del rimedio, colui che interviene nella patologia relazionale, che ha a che fare con le sanzioni, con il giudizio su chi ha torto e chi ha ragione. Invece, il diritto è anche, anzi soprattutto, catalizzatore del buon funzionamento delle relazioni, strumento che le alimenta e le rafforza. Le persone, prima di tutto, ne sono protagoniste e coautrici. E il buon funzionamento delle relazioni è il primo compito dell'avvocato. Così come il primario scopo della norma è quello di creare solidarietà, cooperazione, fiducia⁸.

D'altro canto, la Giustizia è «un principio regolativo dell'esperienza di rapporto tra esseri personali, che vuole siano garantiti a ciascuno i mezzi per *realizzare autenticamente sé stesso*»⁹. Dunque, il giurista, occupandosi delle relazioni tra le persone e della loro socialità, necessita delle competenze, delle conoscenze e del bagaglio di virtù che gli permettano di essere architetto della pace¹⁰. La dimensione esperienziale nella quale si colloca la regola di giustizia non può prescindere dalla concretezza della vicenda fra esseri umani e se è questo, come riteniamo che sia, allora le persone interessate dal conflitto sono i primi artefici della giustizia, quella consensuale appunto; i confliggenti non stanno fuori come meri destinatari di provvedimento, ma dentro la dinamica del confronto, ciascuno alla ricerca dell'autentica realizzazione di sé stesso, con l'assistenza nobile dell'avvocato che attraverso rinnovate competenze collabora affinché il cliente sia massimamente soddisfatto, riconosciuto, *empowered*, oltre che tutelato. Quanto più, invece, il diritto e la giustizia si chiudono in un sistema autoreferenziale e nell'apparato giurisdizionale, all'interno di una sorta di castello, una fortezza di norme prodotte e imposte, tanto più – in modo inversamente proporzionale – si riduce l'autonomia degli esseri

⁷ Sul tema, sia permesso ricordare P. Lucarelli, L. Ristori, *I contratti commerciali di durata. Crisi di cooperazione e gestione del cambiamento*, Utet Giuridica, Milano, 2016.

⁸ T. Greco, *La legge della fiducia*, Laterza, Bari, 2021.

⁹ L. Lombardi Vallauri, *Corso di filosofia del diritto*, Cedam, Padova, 2012, p. 218 ss.

¹⁰ J. Morineau, *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 1998: “la mediazione accoglie il disordine. È un momento, un luogo, in cui è possibile esprimere le nostre differenze e riconoscere quelle degli altri. È un incontro nel quale si scopre che i nostri conflitti non sono necessariamente distruttivi, ma possono essere anche generatori di un nuovo rapporto”.

umani, precipitando il lavoro del giurista verso un sapere tecnico e sterile e la società verso l'infantilizzazione¹¹.

Non può che essere superata l'idea di un «accentramento istituzionalizzato del sistema giuridico, pensato e realizzato come un cerchio conchiuso, precisamente delimitato, che faceva perno sulla legge», nonché di un “ideale di diritto come qualcosa di ‘solido’ e ‘formato’, che può e deve essere forgiato in officine appositamente deputate a farlo e che, solo successivamente, può essere offerto alla fruizione dei suoi ‘clienti’ (giuristi e cittadini). Ne deriva come conseguenza un’idea di giurista intesa quale figura professionale che si vede e si pretende separata nei confronti del resto della società, rispetto alla quale non deve far altro che mediare, nei suoi diversi ruoli e a fini strettamente applicativi – grazie al suo sapere tecnico specialistico – l’operazione che vede il diritto calare dall’alto verso il basso”¹².

4. Apprendimento esperienziale, una clinica giuridica per la giustizia

Formare il giurista oggi richiede una revisione profonda dei modelli tradizionali, ancora troppo centrati sull'apprendimento tecnico e nozionistico del diritto positivo¹³. Nel mondo segnato da interdipendenze globali, emergenze climatiche, innovazioni tecnologiche, crescente pluralismo culturale, gravi conflitti, non basta più saper memorizzare codici, commentare sentenze, interpretare le norme in qualità eccellente: serve un approccio integrato, critico, interdisciplinare, esperienziale, di tipo riflessivo.

¹¹ Sia permesso rinviare a P. Lucarelli, *Territorio e giustizia consensuale*, in R. Bartoli (a cura di), *Cittadinanza e coesione sociale tra personalismo e digitalizzazione*, Giappichelli, Torino, 2024.

¹² T. Greco, *L'orizzonte del giurista*, cit., p. 24.

¹³ Cfr. C. Blengino, C. Sarzotti, *La didattica esperienziale: una sfida per l'epistemologia giuridica e la sociologia del diritto*, in C. Blengino, C. Sarzotti (a cura di), *Quale formazione per quale giurista?* “Insegnare il diritto nella prospettiva socio-giuridica”, Università degli Studi di Torino, Torino, 2021, p. 20: “Il rischio che gli obiettivi professionalizzanti della didattica per competenze conducano ad una deriva tecnicistica la formazione del giurista, d'altra parte, viene scongiurato nel momento in cui quest'ultima si prefigge esplicitamente lo scopo di formare professionisti riflessivi. L'inadeguatezza del modello di conoscenza professionale intesa come razionalità tecnica comporta la necessità di promuovere la razionalità riflessiva formando operatori capaci di accompagnare lo sviluppo di competenze tecniche con un processo metacognitivo costante”. Il riferimento è a D. SCHÖN, *Il professionista riflessivo, Per una nuova epistemologia della pratica professionale*, Edizioni Dedalo, Napoli, 1993.

Affinché l'urgenza di far fronte alle trasformazioni, peraltro solo accennate, possa tradursi in un nuovo modello reale epistemologico, occorre accompagnare i giuristi in erba in un processo di apprendimento che generi consapevolezza profonda, non solo sapere tecnico.

Occorre accompagnare gli studenti ad essere già agenti riflessivi di realtà nel percorso dei loro studi.

Si tratta di un tipo di apprendimento che permette di uscire dall'isolamento, con un doppio significato. Prima di tutto, disciplinare: il giurista in erba deve conoscere e pensare criticamente il rapporto con l'economia considerata in tutte le sue accezioni, in particolare, quella circolare in funzione della sostenibilità; con l'ecologia e la giustizia climatica, con i dilemmi della biologia e della genetica; con i fenomeni sociali quali la povertà e la marginalizzazione; con la tecnologia e la sicurezza digitale. L'altro significato dell'uscita dall'isolamento è metodologico: per esempio, riguarda la presenza (clinica) negli uffici giudiziari, non intendendo l'attività di tirocinio nel senso acquisito tradizionalmente, cioè l'affiancamento finalizzato ad apprendere il lavoro *di chi già opera* nell'ufficio, ma un'osservazione consapevole e critica della realtà nella quale portare innovazione organizzativa e sociale. Mentre il tirocinante apprende da chi lavora, il clinico propone e contribuisce al miglioramento delle condizioni di lavoro. Senza timore di eccedere, si può affermare che l'esperienza clinica negli uffici giudiziari permette agli studenti di comprendere quali siano le condizioni del lavoro all'interno dell'ufficio, acquisendo consapevolezza delle criticità di ogni natura, del potenziale di innovazione inespresso, dell'urgenza di individuare forme e strumenti idonei a favorire una più razionale gestione delle risorse, una maggiore integrazione tra competenze e un'effettiva modernizzazione dell'amministrazione della giustizia. Loro sono già dentro e quello che apprendono durante la clinica è un senso di consapevolezza, riflessività e responsabilità del cambiamento.

La crescita del giovane studente di diritto è all'interno della società, toccando con mano la complessità delle relazioni sociali e istituzionali e maturando la consapevolezza del diritto come fenomeno vivo, chiamato a mediare tra principi astratti e bisogni concreti della collettività.

Ciò può avere un impatto da non trascurare anche in altri ambiti, a cominciare dalla crescente attenzione globale alle problematiche ambientali che ha posto nuove sfide alla formazione giuridica. Il diritto ambientale, oltre a rappresentare un settore normativo in rapido sviluppo, costituisce un terreno privilegiato per l'adozione di metodologie cliniche e laboratoriali, grazie alla sua natura multidisciplinare e alla forte interconnessione con questioni sociali,

economiche e tecnologiche. Le *environmental law clinics* consentono agli studenti di confrontarsi con casi concreti di tutela delle risorse naturali, gestione dei conflitti territoriali, inquinamento, biodiversità e cambiamenti climatici. Attraverso la partecipazione a progetti reali, gli studenti sono in grado di sviluppare competenze operative (redazione di atti, consulenza legale, *advocacy*), ma – soprattutto – anche trasversali, come la capacità di dialogare con enti pubblici, organizzazioni non governative e comunità locali, comprendendo le implicazioni socio-ambientali dei conflitti. Numerosi sono i campi di applicazione clinica degli studenti a tale proposito, basti pensare a progetti per la tutela dei beni comuni, nonché alla simulazione di negoziazione e mediazione tra imprese, istituzioni e cittadini per la gestione di conflitti ambientali. Anche in questo caso, l'apprendimento esperienziale sviluppa responsabilità sociale, senso di appartenenza alla comunità, indispensabili competenze interdisciplinari. Gli studenti non apprendono solo il diritto ambientale in senso tecnico, ma sperimentano concretamente come il diritto possa essere strumento di equilibrio ecologico, giustizia sociale e sviluppo sostenibile.

Torniamo alla giustizia, settore di elezione per le professioni giuridiche.

Si ricorda, in proposito, che la riforma della giustizia civile italiana ha segnato una trasformazione significativa nel modo di concepire la gestione dei procedimenti giudiziari. L'ufficio per il processo non si limita alla mera esecuzione delle procedure, ma rappresenta un modello organizzativo innovativo che richiede competenze integrate, multidisciplinari e trasversali. In questo contesto, la formazione del nuovo giurista diventa essenziale, poiché deve rispondere a esigenze operative e gestionali mai così complesse nel sistema giudiziario tradizionale, che non contemplava un centro organizzativo di supporto al magistrato, con funzioni che spaziano dalla gestione delle attività processuali alla supervisione dei flussi informativi e all'ottimizzazione dei tempi di lavoro. Non si tratta più di un approccio esclusivamente normativo, ma di una gestione sistemica del procedimento, in cui efficienza, coordinamento e qualità delle decisioni diventano fattori strategici. Il giurista che opera in questo contesto deve, dunque, possedere competenze ibride, che, oltre a quelle tradizionali, integrano consapevolezza e senso dell'organizzazione, del *project management*, della pianificazione dei flussi procedurali, della gestione delle priorità; sono capacità relazionali e comunicative; digitali, cioè di gestione di archivi elettronici, strumenti di intelligenza artificiale applicati alla giustizia, piattaforme di gestione dei procedimenti. In particolare, la riforma del 2022 ha posto attenzione all'innovazione del metodo di lavoro e soprattutto al rilievo che nel fenomeno della collaborazione

assume il ruolo di ciascuno insieme agli altri, alle professionalità distinte che si incrociano nell'ufficio, alle competenze che tutte servono e si potenziano reciprocamente. Affiora così l'idea che l'ufficio per il processo possa rappresentare il luogo della collaborazione che rende sostenibile la giustizia, creare le condizioni perché alla domanda di giustizia si risponda in un tempo ragionevole, oggi e nel futuro¹⁴. Proprio l'approccio ad una conoscenza che valorizzi, oltre alla specializzazione, il confronto interdisciplinare e la conoscenza esperienziale è adatto al tipo di collaborazione che si realizza – o che si vorrebbe vedere realizzata – all'interno dell'ufficio per il processo. Le diverse funzioni coinvolte, giudicante, amministrativa, organizzativa, informatica si intrecciano nel lavoro di squadra, perché tutte le relative attività contribuiscono a realizzare il bene giustizia. Il lavoro ad un così significativo livello di diversificazione disciplinare, ma nello stesso tempo decisamente interconnesso, caratterizza, dunque, l'ufficio per il processo configurandolo anche come la sede di un fenomeno di continuo apprendimento a forte impatto sociale, proprio perché le conoscenze impiegate, il risultato e la metodologia del lavoro coinvolgono gli utenti di un servizio indispensabile per il loro benessere nella vita di relazione.

Tuttavia, il giudice di pace è rimasto privo di ufficio per il processo, pur avendo assistito – con un ulteriore aggravio nel prossimo futuro – all'incremento delle proprie competenze. Accompagnare gli studenti in una clinica che simuli l'ufficio per il processo presso l'ufficio dei giudici di pace ha, allora, l'effetto di generare innovazione istituzionale, poiché l'interazione tra studenti e uffici giudiziari diventa l'occasione per ripensare prassi, flussi di lavoro e strumenti di accesso alla giustizia¹⁵.

5. Apprendere dalla mediazione

Torniamo al sistema integrato di giustizia che si avvale della mediazione come percorso di gestione del conflitto concedente spazio all'esercizio

¹⁴ Sul tema, sia permesso il rinvio ai contributi in P. Lucarelli (a cura di), *Giustizia sostenibile. Sfide organizzative e tecnologiche per una nuova professionalità*, Firenze University Press, Firenze, 2023.

¹⁵ In piena attività è la clinica Ufficio per il Processo avviata dalla Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze, che introduce nell'Ufficio dei Giudici di Pace del Tribunale modalità di lavoro innovative finalizzate al miglioramento dell'efficienza organizzativa e alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti.

consapevole e responsabile dell'autonomia delle persone¹⁶. Il ripensamento del ruolo del giurista nella società complessa, come abbiamo notato in principio, accede alla dimensione orizzontale del diritto, a quella puramente relazionale, cioè all'esperienza che dal basso affronta la crisi di cooperazione. La mediazione realizza precisamente questo livello di interazione perché, come è noto, incarna una diversa concezione della giustizia: non più intesa solo come funzione autoritativa di decisione, bensì come percorso relazionale volto a favorire il dialogo fra le persone nella ricerca di soluzioni condivise. In questa prospettiva, la mediazione non sostituisce la giurisdizione, bensì la integra, la completa.

Da quando è stata introdotta nel 2010, la mediazione è stata percepita come l'espedito per realizzare l'urgente deflazione del contenzioso civile e commerciale, trascurando quella che invece si configura come la sua più nobile funzione: l'offerta di occasioni di coesione sociale, l'attribuzione del primato al dialogo come momento di riconoscimento ed *empowerment*, esercizio di autodeterminazione, realizzazione del pieno sviluppo della persona ai sensi dell'art. 3 della Costituzione italiana¹⁷.

È un effetto secondario, dunque, che la mediazione offra una risposta concreta alle esigenze di giustizia sostenibile, riducendo tempi e costi, e alleggerendo il carico degli uffici giudiziari. Il suo valore va ben oltre l'efficienza: essa rappresenta un modello di giustizia inclusiva, capace di restituire alle persone il potere di decidere sul proprio destino giuridico e relazionale. La riforma del 2022, forse per la prima volta, ha assegnato alla mediazione la centralità che merita prima di tutto sul piano sociale poiché favorisce il recupero

¹⁶ La mediazione civile si configura come una delle più significative innovazioni del sistema giuridico contemporaneo. Introdotta in attuazione della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, essa rappresenta un pilastro del cosiddetto *sistema integrato di giustizia*, che affianca alla giurisdizione statale meccanismi consensuali e cooperativi di gestione del conflitto.

¹⁷ Sulle trame della mediazione che si rinvengono nella Costituzione italiana, si rinvia alle riflessioni di S. Dalla Bontà, *Mediation: a Sleeping Beauty. La promessa della giustizia consensuale alla luce della riforma della giustizia civile*, in *Giustizia consensuale*, 2023, p. 251: "Scaturisce così dalla Costituzione un chiaro *favor relationis*, a sostegno di una visione dell'individuo non solo quale titolare di diritti giustiziabili, e così del diritto alla prestazione giurisdizionale dello Stato, ma anche quale titolare di un dovere di solidarietà sociale, indirizzato (anche) al tentativo di rigenerazione della relazione interrotta che lo veda coinvolto. Rigenerazione che non significa certo reazionaria ricostituzione dello *status quo ante* rispetto alla nascita del conflitto, bensì trasformazione responsabile, consapevole e sostenibile della relazione mutata dalla sua insorgenza", e ad A. Simoncini e E. Cremona, *Mediazione e Costituzione*, in *Giustizia consensuale*, 2022, p. 3 ss.

della fiducia reciproca e la ricostruzione del tessuto relazionale tra le persone lacerato dal conflitto; contribuisce a umanizzare il diritto, avvicinando la giustizia al cittadino e trasformando la cultura del “vincitore e vinto” in una logica di corresponsabilità e dialogo.

Il percorso normativo e culturale che ha condotto all’affermazione della mediazione civile e commerciale segna, dunque, una vera e propria evoluzione del concetto di giustizia. Da un modello verticalizzato e autoritativo si è progressivamente transitati verso una giustizia orizzontale, dialogica e partecipata, consensuale, in cui le parti non sono più meri destinatari di una decisione, ma soggetti attivi di una scelta consapevole.

Considerata la vera natura della pratica di mediazione e l’impatto che questa realizza nella vita di relazione, emerge chiaramente quanto da tale pratica si possa *apprendere*: imparare a pensare il conflitto non più come contesa, ma come processo comunicativo; ad ascoltare attivamente, a riconoscere i propri interessi e quelli altrui, a negoziare in buona fede e a trovare soluzioni creative.

La mediazione diviene, pertanto, lo strumento di apprendimento efficace a disposizione degli studenti delle materie giuridiche, poiché le capacità che questi maturano nell’ambito della pratica di giustizia consensuale non sono limitate alla gestione rimediabile del conflitto, ma si estendono alle competenze cognitive, relazionali e comunicative di natura trasversale, essenziali per una comprensione profonda del diritto come fenomeno sociale, secondo una concezione del giurista non esclusivamente centrata sull’applicazione autoritativa della norma. L’interiorizzazione di questi strumenti e metodi favorisce, da un lato, una maggiore sensibilità verso la dimensione umana del conflitto, e, dall’altro, una più articolata capacità di analisi delle dinamiche giuridiche nel loro contesto sociale e relazionale.

La simulazione della mediazione civile o commerciale ha dimostrato che calandosi, lo studente, nel ruolo della parte confliggente, questi percepisce i veri bisogni degli esseri umani, non solo le pretese e le posizioni qualificabili giuridicamente; rivestendo il ruolo dell’avvocato, vede il limite del processo giurisdizionale rispetto ai reali bisogni delle persone e la necessità di acquisire competenze altre.

Soprattutto, però, la mediazione si fonda sul dialogo e, pertanto, sviluppa una dimensione epistemologica del sapere giuridico che si trasforma da conoscenza astratta a pratica sociale e dialogica, in cui il conflitto diventa occasione di apprendimento e di crescita personale e collettiva, favorendo la maturazione di capacità relazionali, la consapevolezza delle emozioni e l’apertura verso prospettive di collaborazione. In questo modo, la mediazione non solo risolve, ma trasforma il conflitto, generando spazi di cambiamento che

rafforzano la coesione tra le persone coinvolte: una palestra in cui si apprende come costruire comunità inclusive e resilienti. Non si tratta solo di uno strumento tecnico, ma di un processo educativo e culturale che agisce in profondità. L'auspicio è che la mediazione non sia più relegata ai margini dell'offerta formativa, ma riconosciuta come snodo centrale per formare giuristi capaci di ascolto, responsabilità e dialogo.

Bibliografia

- BLENGINO, SARZOTTI, *La didattica esperienziale: una sfida per l'epistemologia giuridica e la sociologia del diritto*, in C. BLENGINO, C. SARZOTTI (a cura di), *Quale formazione per quale giurista? "Insegnare il diritto nella prospettiva socio-giuridica"*, Università degli Studi di Torino, Torino, 2021, 11 ss.
- CERUTI, *Il tempo della complessità*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018.
- DALLA BONTÀ, Mediation: a Sleeping Beauty. *La promessa della giustizia consensuale alla luce della riforma della giustizia civile*, in *Giustizia consensuale*, 1, 2023, 251 ss.
- GRECO, *L'orizzonte del giurista tra autonomia ed eteronomia*, in Pasciuta, Lo Schiavo (a cura di), *La formazione del giurista. Contributi ad una riflessione*, Roma Tre Press, Roma, 2018, 45 ss.
- GRECO, *La legge della fiducia*, Laterza, Bari, 2021.
- LOMBARDI VALLAURI, *Corso di filosofia del diritto*, Cedam, Padova, 2012.
- LUCARELLI (a cura di), *Giustizia sostenibile. Sfide organizzative e tecnologiche per una nuova professionalità*, Firenze University Press, Firenze, 2023.
- LUCARELLI, *Territorio e giustizia consensuale*, in R. BARTOLI (a cura di), *Cittadinanza e coesione sociale tra personalismo e digitalizzazione*, Giappichelli, Torino, 2024, 83 ss.
- LUCARELLI, RISTORI, *I contratti commerciali di durata. Crisi di cooperazione e gestione del cambiamento*, Utet Giuridica, Milano, 2016.
- MORIN, *La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1999.
- MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 1998.
- ROSELLI, *Riflessioni sulle trasformazioni della dimensione giuridica*, Edizione Scientifiche Italiane, Napoli, 2012.
- SCHÖN, *Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale*, Edizioni Dedalo, Napoli, 1993.
- SIMONCINI, CREMONA, *Mediazione e Costituzione*, in *Giustizia consensuale*, 1, 2022, 3 ss.
- VIOLA, *Nuovi percorsi dell'identità del giurista*, in B. MONTANARI (a cura di), *Filosofia del diritto: identità scientifica e didattica, oggi*, Giuffrè, Milano, 1994, 119 ss.